

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Direttore Generale dott. ing. Bruno Bolognino, nato a Cerano l'11/4/1944,

V I S T A

la richiesta di autorizzazione effettuata / l'autorizzazione rilasciata in data a / da
a' sensi della legge D. lgs n. 152/06,
e delle leggi regionali (Regione Piemonte) 26 marzo 1990 n. 13 e 17 novembre 1993 n. 48, e
successive integrazioni e modificazioni

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi od eventuali contrarie determinazioni dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico - al COMUNE DI BRIONA cod.fisc. e partita IVA n. 80005410032, legalmente rappresentato dal Responsabile del Servizio Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000 a cui il Comune di Briona aderisce arch. Giampietro De Paoli, nato a Galliate il 4/11/1962, autorizzato con deliberazione n. del ,

divenuta esecutiva ai sensi di legge, di scaricare in territorio di Briona:

A – in sponda destra della fontana Dominionia, subito a monte del ponte a servizio di via Novara, le acque piovane decadenti dall'abitato di S. Bernardino (v. domanda del Comune di Briona del 20/8/1985);

B – nella fontana Reseghetta, per il tramite del tubo di drenaggio posto a lato della platea di fondo del Diramatore Alto Novarese, immediatamente a valle del ponte a servizio di via Novara, alla progr. 8957, delle acque piovane e reflue – previamente depurate – provenienti dalla rete fognaria della frazione S. Bernardino (v. domanda del Comune di Briona del

27/11/1985);

C – in sponda sinistra della roggia Mora, immediatamente a monte del ponte a servizio della strada provinciale Ticino-Oleggio-Proh, delle acque piovane e quelle reflue di natura civile dell'abitato di Proh (v. domanda del Comune di Briona del 7/4/1987);

ed inoltre di scaricare:

D – nella roggia Mora, per il tramite del torrente Strona di Briona, le acque meteoriche di supero della fognatura comunale, mediante la realizzazione di apposito edificio di scarico in sponda destra dello stesso torrente Strona, poco a monte della sua confluenza nella roggia Mora e, più precisamente, in corrispondenza delle opere di arginatura realizzate nel 1980 dall'Associazione Irrigazione Est Sesia (v. domanda Comune di Briona del 12/9/1988 e benestare di massima rilasciato dall'Associazione suddetta con nota 5/10/1988 n. 2391)

e, sempre per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi,

PRENDE ATTO

che lo stesso Comune di Briona ha costruito ed intende conservare:

E – la percorrenza interrata, con la tubazione fognaria (Ø cm 40) convogliante le acque reflue di cui al punto "B", nella proprietà demaniale in sponda destra del Diramatore Alto Novarese (tra le progr.ve 8956 e 8982), in corrispondenza, in parte, dell'alveo dello stesso canale e, in parte, della banchina distinta con il n. 56 del F° 40 nel catasto del Comune di Briona, per un totale di m .26;

F – il sottopasso (m 4,00) alla fontana Dominionia con la suddetta tubazione fognaria posata ad una quota inferiore di almeno cm 30 rispetto a quella di fondo della stessa fontana, in fregio al punto di scarico di cui al precedente punto "A", poco a valle del ponte a servizio di via Novara.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Comune", danno atto che la presente convenzione sarà

regolata dai patti in appresso stabiliti e da quelli contenuti nel capitolato che, firmato dalle Parti si allega al presente atto sub "A" quale parte integrante ed essenziale.

Le Parti danno inoltre atto che lo scarico dovrà essere esercitato e le opere, comprese quelle di scarico, dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Le acque di scarico di cui ai precedenti punti "A", "B", e "C" dovranno continuare ad essere convogliate, rispettivamente, nella fontana Dominionia, nel tubo di drenaggio latitante il diramatore Alto Novarese e nella roggia Mora mediante 3 diverse tubazioni in calcestruzzo, tutte del diametro di cm 40.

Le acque di scarico di cui al precedente punto "D" dovranno essere immesse nel torrente Strona di Briona mediante una tubazione in c.a. del diametro di cm 140.

2) In corrispondenza del punto di scarico di cui al precedente punto "A" (fontana Dominionia) dovrà essere mantenuto un muro di rivestimento da tre metri a monte fino a tre metri a valle dello scarico (compreso quindi il tratto sotto il ponte a servizio di via Novara) e muro completo di opportuni risvolti tanto a monte quanto a valle ed in corrispondenza del quale dovrà essere mantenuta una platea di fondo dello spessore di cm 15. Detto muro di rivestimento, che non potrà superare la sommità della sponda del cavo, e non potrà essere utilizzato per porvi recinzioni o ingombri di qualsiasi genere.

Poco a monte del suddetto punto di scarico, dovrà inoltre essere mantenuto un edificio partitore, completo di gargami, per convogliare parte delle suddette acque piovane nella tubazione delle acque reflue di cui al punto "B".

3) In corrispondenza di ciascuno scarico il Comune dovrà mantenere una paratoia o saracinesca a chiusura ermetica, fermata con lucchetto e da manovrarsi esclusivamente da parte del Personale dell'Associazione per renderne possibile la chiusura durante i periodi di asciutta dell'acquedotto interessato e nel corso dell'esecuzione di eventuali lavori

sull'acquedotto medesimo, nei quali periodi le acque di scarico dovranno essere convogliate altrove.

Il Comune dovrà inoltre mantenere, subito a monte dello sfocio di ognuna delle tubazioni di scarico ed in posizione accessibile, un pozzetto atto a consentire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi delle acque di scarico.

4) Il Comune si impegna ad eseguire, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Associazione ed a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in concomitanza od a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria dei canali.

Nessuna modifica potrà essere apportata dal Comune alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione.

5) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state progettate, calcolate e realizzate a cura e spese del Comune.

Lo stesso assicura aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

6) Farà carico al Comune l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione ed a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti che si identificano con le sponde e l'alveo dei canali.

Il Comune dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per

garantire il regolare deflusso delle acque.

7) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche senza costituire in mora il Comune, avrà diritto di provvedere essa stessa, sia direttamente che a mezzo di Impresa, a quanto prescritto nella concessione a spese del Comune medesimo, il quale dovrà rimborsare l'importo nel termine di giorni 60 dalla sua notificazione.

8) Il Comune sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi di qualunque danno possa essere causato dall'esercizio degli scarichi, dalla natura delle sostanze scaricate, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti negli acquedotti su cui gli scarichi e le opere sono realizzati.

Al Comune farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Comune dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

9) Fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo punto 10, le acque di scarico, escluse eventualmente quelle piovane, dovranno comunque subire gli opportuni trattamenti depurativi in modo che le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle stesse rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalle norme vigenti e dettati dall'Autorità competente.

Il Comune si assume fin da ora l'impegno di provvedere, sollevando l'Associazione da ogni relativa incombenza e responsabilità, a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, vigenti ed emanande, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, altresì, a quelli che verranno prescritti, da parte dello Stato e/o delle Regioni, in materia di riordino delle utenze irrigue e problemi connessi.

10) Il Comune non potrà in ogni caso, neppure eccezionalmente, immettere nelle tubazioni di scarico sostanze che, ad insindacabile giudizio dell'Associazione, possano comunque ritenersi nocive o pericolose per l'agricoltura e per le attività ad essa connesse.

A tal fine la stessa Associazione avrà la facoltà di eseguire o far eseguire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi – a spese del Comune – atti ad assicurare l'osservanza delle predette prescrizioni. L'Associazione si riserva, in caso d'inosservanza, ogni più ampia libertà di azione in merito, compresa la facoltà di immediata revoca della concessione.

11) La presente concessione – che si dichiara fatta a titolo precario – è accordata per anni 9 ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza al 31 dicembre 2019; scaduto il suddetto termine, la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Per il periodo dall'1/3/1989 al 31 dicembre 2010, durante il quale gli scarichi di cui trattasi sono stati di fatto esercitati, si concede sanatoria.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso dei canali riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

12) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza ad altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Comune sia per revoca da parte dell'Associazione, il Comune stesso dovrà provvedere, a sue cura e spese, alla disattivazione degli scarichi, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta ed al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde dei cavi. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

13) La presente convenzione, per quanto concerne gli scarichi, si intende limitata:

a) alle acque piovane decadenti dall'abitato di San Bernardino, per una superficie totale di

circa m² 7.500, dei quali circa m² 3.500 di superficie coperta, m² 2.500 di superficie scoperta pavimentata e m² 1.500 di superficie non impermeabilizzata,

b) alle acque piovane decadenti dall'abitato di Proh per una superficie totale di circa m² 20.000 (dei quali circa m² 6.000 di superficie coperta, m² 3.000 di superficie scoperta pavimentata e m² 11.000 di superficie non impermeabilizzata);

c) alle acque reflue civili provenienti dall'abitato di Proh (n. .33 circa di abitanti);

d) alle acque reflue provenienti dalla fognatura pubblica di S. Bernardino, servente una popolazione di circa 55 persone;

e) alle acque meteoriche di supero provenienti dalla rete fognaria dell'abitato di Briona.

Resta pertanto inteso che in tutti i casi che comportassero modificazioni nell'intensità e nella natura dello scarico - quali diversa destinazione, ampliamenti, nuove costruzioni ecc. - la presente convenzione non si intenderà automaticamente risolta, tuttavia dovrà procedersi ad un'integrazione della stessa.

14) Il Comune non potrà autorizzare nè permettere, senza il preventivo consenso dell'Associazione, immissioni da parte di terzi nelle tubazioni di scarico e sarà responsabile verso l'Associazione concedente di eventuali immissioni abusive.

15) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente ed indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto.

16) Il Comune è tenuto a corrispondere all'Associazione, per ciascun anno di durata della convenzione e a valere dal 1° gennaio 2011, il canone di € 2.097,28 (duemilanovantasette/28), (di cui € 293,28 per lo scarico di cui al punto a, € 552,72 per il punto b, € 240,00 per il punto c, € 400,00 per il punto d ed € 400,00 per il punto e, maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Per il periodo in cui gli scarichi, pur senza formale disciplina, sono stati di

fatto esercitati, dovrà essere versato all'Associazione, entro trenta giorni dal perfezionamento del presente atto, l'importo forfettario di € 6.000,00 (seimila/00).

Tale canone verrà automaticamente adeguato ogni anno a partire dallo stesso 1° gennaio 2011 in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2009.

18) Il pagamento dell'importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n.7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT61Z0560810100000000001310 in essere presso la Banca Popolare di Novara - Filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora
- pari al 2,50% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
- pari al 3% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopracitata indennità di mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di revocare la concessione e il Concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato dei canali interessati in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Concessionario di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento..

In caso di disattivazione definitiva dello scarico, il Concessionario avrà diritto alla restituzione della parte di annualità già versata in via anticipata, relativamente al solo scarico, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione all'Associazione - da parte del Concessionario stesso - dell'avvenuta disattivazione dello scarico nella rete irrigua consorziale e dell'effettuato ripristino del tratto di cavo interessato dallo scarico soppresso.

19) Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione, alla registrazione ed all'eventuale trascrizione del presente atto, quelle per le copie autentiche occorrenti, quelle gravanti sulle quietanze dei pagamenti e qualunque altro onere annesso, anche se derivante da leggi future.

20) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

Agli effetti della registrazione fiscale, alla presente concessione, in quanto interessante beni demaniali, si rende applicabile l'art. 5 - punto 2 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

21) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto .

22) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Concessionario elegge
il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Bruno Bolognino)

COMUNE DI BRIONA

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA DELL'UNIONE NOVARESE 2000

(arch. Giampietro De Paoli)